R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni cons. Elena Papa ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 67/2024

Sul ricorso iscritto al n. 62956 del registro di segreteria, proposto dal **SIG. -**(C.F. -), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall' avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S), Simona Fell (C.F.FLLSMN85R68G273D) e Ciro Catalano (C.F.CTLCRI89A28G273R), tutti del foro di Palermo, con studio in Palermo, alla via Libertà, n. 62, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi PEC: francescoleone@pec.it, simona.fell@pec.it e cirocatalano@pec.it o al seguente fax: 091/7794561

ricorrente

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilario Maio (pec avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it) e Antonella Francesca Paola Micheli(avv.antonella.francescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it);

resistenti

per l'accertamento dei diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ai

sensi degli artt. 64 e 67 del d.P.R. n. 1092/1973, nonché del conseguimento dei gli arretrati decorrenti dalla data del pensionamento **e per** l'annullamento dell'atto INPS del 10 novembre 2022, di rigetto dell'istanza di pensione privilegiata del 13 aprile 2021 avanzata dal sig. Silvio Messina; della determina INPS n. 80 del 21 novembre 2021 di conferimento dell'indennità *una tantum* ex tabella B; del verbale modello BL/B – N. 18694 del 16 settembre 2022; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 18 giugno 2024 il relatore cons. Elena Papa, l'avv. Fulvia Rossi, in sostituzione dell'avv. Leone, per il ricorrente; l'avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l'istituto di previdenza resistente;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso del **28 febbraio 2023**, il sig. -, luogotenente dell'esercito italiano in servizio dal 6 settembre 1983 al 31 marzo 2021, premette di essere titolare di pensione ordinaria e di avere presentato, in data 13 aprile 2021, istanza di pensione privilegiata (PPO) per un trauma alla spalla sinistra, *"trauma distrattivo spalla sinistra con tendinopatia post-traumatica",* subito in data 15 novembre 2018 nello svolgimento delle proprie mansioni, già riconosciuto dipendente da causa di servizio in cumulo con una precedente infermità ai fini dell'equo indennizzo, nonchè per le seguenti patologie pregresse, in eventuale cumulo al fine

del raggiungimento dell'8° cat.: "*esiti di trauma distorsivo tibio tarsica destra", "note di spondiloartrosi cervicale", "pregressa frattura falange distale V dito mano destra".*

Lamenta che la Commissione medica di verifica (CMV) di Firenze, pur riconoscendo la causalità con fatti di servizio, ha ascritto l'infermità alla Tabella B del d.P.R. n. 1092/1973, così attribuendo al ricorrente la sola indennità *una tantum*, così determinando il rigetto da parte dell'INPS della domanda di pensione di privilegio.

Impugna, pertanto, gli atti in epigrafe indicati insistendo per la spettanza del diritto alla pensione privilegiata per il "*trauma distrattivo della spalla sinistra con tendinopatia post-traumatica*" da ascriversi alla Tabella A in via autonoma o, subordinatamente, in cumulo con le pregresse patologie descritte, da accertarsi anche con ricorso a CTU.

L'INPS, costituita in giudizio con memoria del 12 settembre 2023, contesta al fondatezza della domanda sulla base degli esiti in senso contrario della CMV di Firenze, che ascrive la patologia lamentata alla Tabella B e dichiara le patologie preesistenti non ascrivibili ad alcuna Tabella; si oppone alla richiesta CTU; precisa che, comunque, in caso di riconoscimento della pensione di privilegio, per l'art. 70 del d.P.R. 1092/1973, deve essere comunque previamente dedotto nella misura di legge l'importo già percepito dal ricorrente a titolo di indennità *una tantum.* Rimarca, infine, l'incumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria.

All'udienza del 3 ottobre 2023, il giudice monocratico, preso atto della discussione orale, trattenuta la causa in decisione, ha emanato

l'ordinanza n. 52 del 5 ottobre 2023, richiedendo al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti apposita perizia, necessaria per la soluzione della controversia, e fissando termini, sul seguente quesito: *"se le patologie lamentate dal ricorrente, ritenute dalla CMV di Firenze dipendenti da causa di servizio (verbale 22.07.2020 e 6.09.2022), siano suscettibili o meno di miglioramento e a quale categoria tabellare siano ascrivibili";*

Il parere preliminare del Collegio medico legale è stato depositato in data 10 maggio 2024 e quello definitivo, recante le correzioni di errore materiale sollecitate dal ricorrente, in data 10 giugno 2024.

La relazione, esaminate le infermità lamentate dal ricorrente, ritiene non classificabili, per quanto qui rileva, ai fini della pensione privilegiata, quelle di "*esiti di trauma distorsivo tibio tarsica destra"* (punto 1 dell'elenco di cui al parere medico-legale), e di *"pregressa frattura falange distale V dito mano destra"* (punto 3 dell'elenco di cui al parere medico-legale).

Ritiene, invece, che le *"note di spondiloartrosi cervicale"* (punto 2 dell'elenco di cui al parere medico-legale), siano riqualificabili in forma aggravata e ascrivibili alla "*Tabella B ai fini di EI e PPO (indennizzabili quali 2° annualità di tabella A ottava)"* e riconosce il *"trauma distrattivo spalla sinistra con tendinopatia post-traumatica"* (punto 4 dell'elenco di cui al parere medico-legale), dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla Tabella A, 8° categoria, ai fini della Pensione privilegiata.

All'udienza del 18 giugno 2024 la difesa del ricorrente ha aderito al

Parere del collegio medico-legale e ha chiesto l'accoglimento del ricorso con l'attribuzione della pensione privilegiata della categoria A8 per la patologia sub 4. Ha inoltre chiesto, anche del riconoscimento dell'equo indennizzo, in relazione alle patologie indicate ai punti 2 e 4 dell'accertamento diagnostico, così modificando la domanda introduttiva del giudizio.

L'INPS si è opposto alla modifica della domanda segnalando che il ricorso recava la sola domanda di riconoscimento della pensione privilegiata in relazione alla menomazione di cui al numero 4 del verbale e, cioè, del *"trauma distrattivo alla spalla sinistra"*. Non era, invece, presente alcuna domanda di equo indennizzo. Ha, pertanto, affermato di prendere atto del parere medico legale solo in relazione alla menomazione di cui al numero 4 suddetta, e ha ribadito le difese già svolte e le loro conclusioni.

Il giudice ha ritenuto la causa per la decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare questo giudice rileva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di equo indennizzo, peraltro proposta tardivamente dalla difesa del ricorrente in sede di udienza di discussione, a preclusioni processuali ex art. 152 del CGC ormai compiute e, conseguentemente, la rigetta.

È, infatti, pacifico in giurisprudenza che l'equo indennizzo abbia natura di beneficio riconosciuto al dipendente che, in corso di attività lavorativa e in occasione del servizio, subisca una lesione per effetto di un infortunio.

Ne discende che la giurisdizione sulla materia non possa essere assegnata alla Corte dei conti, giudice delle pensioni, ma al giudice del lavoro, che, in caso di personale militare, deve individuarsi nel giudice amministrativo, nel doppio grado di TAR e Consiglio di Stato (art. 3, comma 1, e 63, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001).

In tal senso è pacifica la giurisprudenza di Cassazione a SS. UU., in sede di riparto di giurisdizione, per la quale, *"ai fini di individuare il discrimine tra le due giurisdizioni* [contabile e amministrativa]*, occorre avere riguardo al* petitum *sostanziale e distinguere a seconda che la domanda abbia ad oggetto il pagamento della pensione privilegiata, - o anche soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta al fine di ottenere il pagamento della suddetta prestazione* (cfr. Cass. 5467/2009) -, *ovvero, il pagamento dell'equo indennizzo – o, simmetricamente, solo la domanda di accertamento della causa di servizio ad esso finalizzata*" (Cass. SS.UU. 21605/2019).

Esclusa dunque, la giurisdizione della Corte dei conti a favore del giudice amministrativo per la materia dell'equo indennizzo, questa rimane al contrario ferma per la materia pensionistica oggetto della domanda introduttiva del presente giudizio.

2. La domanda, avente ad oggetto la sola contestazione del denegato riconoscimento della patologia di cui al punto 4 del parere medico-legale come ascrivibile alla Tabella A in via autonoma o in cumulo con le altre infermità lamentate, deve essere accolta.

Tale patologia è, infatti, riconosciuta dal Parere come causata da servizio e come ascrivibile alla Tabella A, 8° cat. in via autonoma,

senza necessità di cumulo con le altre patologie dalle quali il ricorrente era precedentemente affetto.

Da tale parere non vi è ragione di discostarsi per tale profilo, in quanto esaustivo nella parte descrittiva e motivazionale e coerente nelle conclusioni.

Neppure si rinvengono vizi in relazione alle argomentazioni e conclusioni sulle altre tre infermità esaminate. Va, tuttavia, osservato, con riguardo alla patologia al punto 2, che il riconoscimento dell'aggravamento, con sua ascrizione alla Tabella B non era oggetto di domanda innanzi a questo giudice.

Ne discende che deve essere accolta la domanda, indicata in ricorso, di riconoscimento della pensione privilegiata in relazione all'infermità di "*trauma distrattivo della spalla sinistra con tendinopatia post-traumatica",* rimanendo comunque ferma la facoltà del ricorrente di proporre apposita istanza amministrativa in relazione alla patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio sub punto 2 della relazione peritale.

Opera *ex lege* la deduzione dall'importo dovuto di quanto già percepito dal ricorrente per la medesima causale a titolo di indennità *una tantum* ai sensi dell'art. 70, comma 6, del d.P.R. n. 1092/1973, a mente del quale *"Qualora spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo dell'indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati."*.

3. Stante la reciproca soccombenza sussistono motivate ragioni per la

compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 31 del CGC.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,

DICHIARA

il difetto di giurisdizione della Corte dei conti con riferimento alla domanda di riconoscimento dell'equo indennizzo, a favore del giudice amministrativo competente per territorio;

ACCOGLIE

per il resto il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.

Depositata in Segreteria il 18/06/2024

Il Giudice Unico

Cons. Elena Papa

f.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice Unico

Cons. Elena Papa

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Firenze , 28/06/2024

Il Funzionario

Dott. Andrea Pitzalis

f.to digitalmente